Marchio d'impresa

Il marchio d'impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti o servizi che un'impresa produce o mette in commercio.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchi d'impresa i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.

Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti **requisiti**:

- **Novità**: è l'assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se si tratta di marchio collettivo) o qualora sia decaduto per non uso da oltre cinque anni;
- **Capacità distintiva**: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di altri. Non possono essere oggetto di registrazione i segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono;
- **Liceità**: conformità all'ordine pubblico e al buon costume.

Non possono costituire oggetto di registrazione segni specificatamente individuati dalla legge quali, ad esempio:

- gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione; i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla
- qualità dei prodotti o servizi;
- i ritratti delle persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi;
- i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell'affinità di prodotti o servizi;
- i segni come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna uguali o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano nello Stato di rinomanza;
- i segni che possono costituire una violazione dell'altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi;
- i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
- i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura;
- i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
- i nomi di persona, se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell'avente diritto;
- i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se comunitario, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso gode nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.

I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano **dieci anni dalla data di presentazione della domanda**. La registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi al mese di scadenza con

l'applicazione di una soprattassa.

Oltre al marchio d'impresa, **individuale**, la legislazione italiana individua un'altra tipologia di marchio, il **marchio collettivo**, che svolge la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.

A differenza del marchio d'impresa, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, in tale caso, la registrazione può essere rifiutata, con provvedimento motivato, quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. Il titolare del marchio costituito da nome geografico non potrà vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Anche le amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che si assoggettano all'osservanza di determinati standard di qualità e ai relativi controlli.

I marchi d'impresa sono concessi anche agli stranieri a condizioni di reciprocità.

Il titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici o affini.

Non può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi abbia fatto la domanda in malafede.

Cosa fare per ottenere la registrazione di un marchio di impresa?

Occorre presentare, personalmente o a mezzo mandatario, domanda sull'apposito modulo redatta in un duplice esemplare di cui almeno uno firmato in originale, presso le Camere di Commercio I.A.A. ciascun giorno lavorativo dalle ore 9 alle 12 escluso il sabato, la domenica e i festivi.

Il modulo unitamente alle "istruzioni per la compilazione e per il deposito" e alla "Classificazione di Nizza" (Classificazione dei prodotti e dei servizi) sono disponibili accedendo alla sezione "DEPOSITO DOMANDE" sul sito ufficiale del MISE-UIBM al seguente indirizzo: www.uibm.gov.it [1]

Contatti

Brevetti e Marchi **[2]**

Unità organizzativa Brevetti e Marchi
ResponsabileAldo Dell'Anno
IndirizzoVia Generale Clark 19/21
CAP84131
Telefono0893068449
Fax0893115025
Emailaldo.dellanno@sa.camcom.it
PECcciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it
Orari

Orario per la ricezione e verbalizzazione del deposito di brevetti e marchi:
dal lunedì al venerdì ore 09:00 - 12:00 (come previsto dal D.M. 25/09/1972).

Ultima modifica: Martedì 23 Marzo 2021

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Media: 4.7 (3 votes)

Rate

Source URL: https://www.sa.camcom.it/regolazione-del-mercato/marchi-e-brevetti/marchio-dimpresa

Collegamenti
[1] http://www.uibm.gov.it/
[2] https://www.sa.camcom.it/contatto/brevetti-marchi